

Sanzione disciplinare per i depositi tardivi

L'esito dell'udienza

Il presidente della Cgt di secondo grado deve vigilare sull'osservanza del termine

La ritardata comunicazione dell'esito dell'udienza di sospensiva e, in futuro, dell'udienza di merito non hanno conseguenze processuali. Il presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado potrà valutare, però, se eventuali ritardi delle comunicazioni del dispositivo configurino una fattispecie suscettibile di sanzione disciplinare.

Il decreto delegato di riforma del processo tributario (Dlgs 220/2023) prevede che a partire dai ricorsi e dagli appelli notificati dal 5 gennaio 2024, dopo l'udienza di merito venga data immediata lettura del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comu-

nicaione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

Viene così introdotto un termine "perentorio" di comunicazione da parte del collegio del dispositivo (accoglimento o rigetto), ma rimane confermato il termine ordinario previsto per il deposito della sentenza nella misura di 30 giorni decorrenti dalla data della deliberazione.

Da tener presente che dal 1° gennaio 2016, il dispositivo dell'ordinanza di sospensione deve essere comunicato immediatamente alle parti in udienza. Tuttavia, tale disposizione è stata quasi sempre disattesa dai giudici.

Ora il termine di sette giorni viene definito «perentorio», ma in assenza di una concreta conseguenza processuale, mal si comprende cosa possa comportare l'eventuale violazione. Inoltre, per le udienze cautelari, in circa sette anni raramente si è assistito ad una comunicazione immediata.

Pertanto, in occasione di Telefisco 2024, è stato chiesto al Mef

quali possano essere le conseguenze di simili inosservanze. Innanzitutto il dipartimento della Giustizia tributaria ha condiviso che la normativa non prevede eventuali conseguenze processuali derivanti dalle comunicazioni tardive del dispositivo dell'udienza di merito e dei dispositivi dell'esito dell'udienza cautelare. Ha però ricordato che è onere del presidente della Cgt di secondo grado – che esercita la vigilanza sull'attività giurisdizionale delle Corti aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti – valutare se eventuali ritardi di tali comunicazioni possano configurare una fattispecie prevista dall'articolo 15 del Dlgs 545/1992, sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

La norma prevede varie sanzioni

disciplinari anche per comportamenti dei giudici non conformi a doveri. Tra le violazioni, oltre alla abituale scarsa laboriosità del giudice, viene menzionato anche il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

Da notare che, mentre il termine per la comunicazione dell'esito della udienza cautelare non è perentorio, al contrario il deposito in segreteria entro sette giorni dell'esito dell'udienza di merito lo è per espressa previsione normativa («al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni»). Ne consegue che almeno per tale ultimo inadempimento, il presidente della Cgt potrebbe effettivamente valutare se l'inosservanza, soprattutto se frequente, di un termine perentorio, possa configurare un illecito disciplinare.



La riforma prevede che il dispositivo vada comunicato entro sette giorni, ma senza ricadute processuali